

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1454

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMBRONI, MERENDA, LAFORGIA, URSO, BOVA,
PAVONE, DARIDA, SGARLATA, DAGNINO**

Presentata il 19 maggio 1969

**Aumento del fondo di dotazione e del fondo contribuito
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane
e modifiche all'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 si è previsto che l'azione pubblica per lo sviluppo dell'artigianato si sarebbe svolta, oltre che nel campo dell'assistenza tecnica, anche e soprattutto in quello finanziario, attraverso un adeguato potenziamento della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancassa).

Non v'ha dubbio che nel periodo 1966-1968 queste direttive dell'azione pubblica nel campo finanziario siano state oggetto di una specifica politica che si è concretata: nella legge 31 ottobre 1966, n. 947, la quale ha migliorato notevolmente le agevolazioni creditizie in favore delle imprese artigiane ed ha integrato il fondo contribuito interessi per complessive lire 7.750 milioni ripartite, in diversa misura, in 7 esercizi, dal 1965 al 1971; nella legge 2 dicembre 1967, n. 1192, che ha assegnato al fondo precitato somme per complessive lire 22 miliardi ripartite, in misura diversa, in sei esercizi, dal 1967 al 1972; nel decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 (convertito in legge 25 ottobre 1968, n. 1089), che ha

previsto ulteriori assegnazioni al fondo contribuito per complessive lire 15 miliardi ripartite, in misura diversa, in più esercizi dal 1968 al 1971.

Sotto la spinta di questi provvedimenti e delle condizioni di mercato, che hanno richiesto alla categoria un volume di investimenti sempre più cospicuo, il credito artigiano agevolato ha registrato un costante, notevole incremento che, se da un lato ha favorito l'inserimento di numerose imprese nel processo di sviluppo economico in atto, dall'altro ha creato problemi finanziari che condizionano l'ulteriore espansione degli investimenti artigianali.

In particolare, per quanto riguarda il ritmo di sviluppo del credito artigiano agevolato, occorre rilevare che l'importo dei finanziamenti presentati all'Artigiancassa nell'ultimo triennio si è quasi triplicato, passando dai 40 miliardi circa del 1966, ai 72 miliardi del 1967, ai 107 miliardi del 1968, con tendenza verso un ulteriore incremento, avendo nei primi quattro mesi del 1969 raggiunto i 10 miliardi mensili, pari cioè a 120 miliardi an-

nui. Inoltre, anche la durata media dei finanziamenti è nel frattempo aumentata dai 56 mesi del 1966 ai 78 mesi del 1968, in conseguenza della legge 31 ottobre 1966, n. 947, che ha prolungato da 5 a 10 anni la durata massima dei prestiti destinati all'impianto, all'ampliamento ed all'ammodernamento dei laboratori e, in casi eccezionali, all'acquisto di macchine.

Questo andamento del credito artigiano ha determinato un corrispondente aumento del fabbisogno annuo di contributo che, nell'ultimo triennio, è stato fronteggiato dai provvedimenti disposti a favore del relativo fondo. Per quanto riguarda, invece, il prossimo triennio, i mezzi finanziari disponibili per contributo interessi sono insufficienti per sostenere sia l'ulteriore, prevedibile espansione del credito, sia l'attuale volume annuo di richieste. Allo stato, si calcola che nel triennio 1969-1971 la Cassa potrà, con i fondi disponibili, ammettere al contributo interessi un volume di credito pari a circa 240 miliardi, rispetto a circa lire 360 miliardi di richieste previste in base all'attuale ritmo di afflusso delle domande.

Ne consegue la necessità di disporre tempestivamente una adeguata integrazione dei fondi che consenta di fronteggiare il suddetto volume di richieste ed il prevedibile, futuro aumento; e ciò nell'interesse soprattutto dell'economia del paese, sulla quale le imprese artigiane hanno un peso certamente non marginale sia per quanto attiene all'incremento degli investimenti produttivi (nel 1968 gli investimenti artigianali realizzati con il concorso dei finanziamenti agevolati sono stati pari al 2,20 per cento degli investimenti fissi lordi nazionali), sia con riferimento all'aumento dell'occupazione (i posti di lavoro creati dai suddetti investimenti artigiani sono stati pari al 14 per cento circa dell'incremento delle forze di lavoro occupate nei settori extra agricoli).

Lo sviluppo registrato nella richiesta di credito artigiano agevolato — oltre a produrre un aumento nel fabbisogno annuo di contributo interessi — ha determinato un parallelo incremento delle domande di risconto, che nei primi 4 mesi del 1969 hanno raggiunto l'importo medio mensile di circa lire 3 miliardi, pari ad oltre 35 miliardi annui. Di conseguenza, i mezzi finanziari per lo svolgimento di questa attività (lire 45.500 milioni derivanti dal fondo di dotazione) risultano totalmente impegnati, talché l'Artigiancassa può ora ammettere al risconto un volume di credito non superiore ai rientri delle opera-

zioni in corso di ammortamento, rientri che ammontano ad appena lire un miliardo al mese. Di qui l'urgenza di provvedere anche ad un aumento del fondo di dotazione della Cassa, considerato che l'espansione del credito artigiano nelle zone depresse, in specie dell'Italia meridionale ed insulare, e l'operatività delle minori aziende di credito, particolarmente sensibili alle esigenze di ammodernamento delle imprese artigiane, risultano oggi condizionate, più che dalla carenza di mezzi finanziari del fondo contributo interessi, dalla inadeguatezza del fondo di dotazione.

A questo riguardo occorre osservare che il Programma economico nazionale 1966-1970, nel dettare le direttive per l'azione pubblica nel campo finanziario, ha previsto un collegamento funzionale tra fondo di dotazione e fondo contributo interessi; e ciò al fine di evitare le stasi di operatività che si sono, in passato, determinate per il totale impegno di uno dei due fondi.

Questo collegamento funzionale, invero, è già previsto dalla vigente legislazione. Infatti, l'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, dispone che « a partire dall'esercizio 1958 è attribuito allo Stato il dividendo sulla sua partecipazione al fondo di dotazione della Cassa ed il relativo ammontare è destinato ad integrare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, di cui all'articolo 37. Al medesimo fondo è altresì destinata l'eventuale eccedenza degli utili risultante dopo la ripartizione prevista dal precedente comma ».

Tuttavia, detto collegamento ha perso gran parte della sua efficacia a ragione del regime fiscale a cui è sottoposto il dividendo dello Stato devoluto al fondo contributo interessi. Ciò in quanto, prima dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1962, n. 1228, i predetti utili fruivano — sotto il profilo fiscale — del regime dell'abbonamento previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1418, ed erano esenti dall'imposta di ricchezza mobile. In tal modo, il fondo contributo veniva annualmente alimentato da cospicue somme che alleggerivano l'onere dello Stato per le periodiche reintegrazioni del fondo stesso.

Con legge 27 luglio 1962, n. 1228, il regime fiscale della Cassa è stato profondamente modificato, ed anche gli utili devoluti al fondo contributo interessi sono stati assoggettati alla imposta di ricchezza mobile categoria B, ri-

ducendo così la capacità della Cassa di finanziare il predetto fondo e determinando la necessità di più massicci interventi da parte dello Stato per far fronte al crescente volume annuo delle operazioni.

Al fine di ristabilire il preesistente collegamento funzionale, e quindi dare piena attuazione anche alle direttive fissate dal Programma, si dovrebbe equiparare il trattamento degli utili dell'Artigiancassa devoluti al fondo contribuito interessi a quanto previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 265, per il Mediocredito Centrale, secondo cui i contributi erogati hanno a tutti gli effetti carattere di spesa necessaria a carico dell'Istituto.

Un tale provvedimento sarebbe del resto auspicabile — oltre che per i positivi riflessi che esso determinerebbe sulla situazione finanziaria del fondo contribuito — anche perché peggiorerebbe il trattamento fiscale di due Istituti — Mediocredito Centrale e Artigiancassa — che svolgono analoghe funzioni ed erogano contributi in conto interessi aventi la stessa natura.

La proposta di legge che ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli

colleghi tende, in sintesi, a dare pieno contenuto alle direttive fissate nel Programma economico nazionale per quanto riguarda gli interventi nel campo finanziario.

Nell'articolo 1 si prevede l'aumento del fondo di dotazione dell'Artigiancassa di lire 55 miliardi, in modo che la consistenza di detto fondo si elevi gradualmente dalle attuali lire 45.500 milioni a lire 100.500 milioni.

Nell'articolo 2 si prevede una ulteriore integrazione del fondo contribuito interessi di lire 5 miliardi in ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971, cosicché l'Artigiancassa sia posta in grado di ammettere a contributo interessi l'attuale volume annuo raggiunto dal credito artigiano agevolato.

Nell'articolo 3 si precisa che gli utili annuali devoluti al fondo contribuito interessi sono detraibili nella determinazione del reddito imponibile dell'Artigiancassa; e ciò sia per il principio di perequazione tributaria sopra esposto sia per alleggerire l'onere dello Stato conseguente alle periodiche reintegrazioni del fondo contribuito interessi.

Nell'articolo 4, infine, si prevede la copertura della spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è aumentato di lire cinquantacinque miliardi, mediante versamento, da parte del tesoro dello Stato, di lire 20 miliardi in ciascuno degli esercizi 1969 e 1970, e di lire 15 miliardi nell'esercizio 1971.

ART. 2.

Al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono conferite ulteriori assegnazioni di lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi 1969, 1970 e 1971.

ART. 3.

All'articolo 39 della legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1956, n. 1524, dall'articolo 2 della legge 8 marzo 1958, n. 232, e dall'articolo 7 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, è aggiunto il seguente comma:

« Il dividendo attribuito allo Stato destinato ad incrementare il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi è detraibile nella determinazione del reddito imponibile della Cassa ».

ART. 4.

Le somme previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge sono stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.